



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Decreto n. 15 del 13 gennaio 2025 Registro ATERP CALABRIA

Oggetto: Revoca sospensione cautelare e riammissione in servizio del dipendente D.B.

L'anno 2025, il giorno 13 del mese di gennaio il Commissario Straordinario dell'ATERP CALABRIA, avv. Grazia Maria Carmela Iannini, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 90 del 23 ottobre 2023, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato il seguente decreto in merito all'argomento indicato in oggetto.

Servizio Risorse Umane – AA.GG.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane – AA.GG. propone al Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria, verificati i requisiti del caso, l'adozione del presente atto

Il Dirigente del Servizio

f.to dott. Pasquale Cannatelli

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

VISTI

- la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 con la quale è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Regionale che, ai sensi dell'art 24 dello stesso, acquista efficacia dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 con il quale viene istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/1996;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente.

PREMESSO

- che in data 20/12/2024 il dipendente D.B., unitamente ad altri dipendenti, è stato colpito da misura restrittiva della libertà personale nell'ambito del procedimento penale iscritto al numero 92/2022 RG NR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
- che con Decreto del C.S. n. 200 del 23/12/2024 l'Azienda ha preso atto dell'ordinanza del Gip sospendendo in via cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 61 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, il predetto dipendente fino alla durata dello stato di detenzione;
- che in data 13.01.2025 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.478, lo Studio legale omissis, nell'interesse del proprio assistito sig. D.B. ha avanzato istanza per la riammissione in servizio dello stesso, allegando, a tal fine, l'ordinanza n.5/2025 R.R.Pers. del Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale- che annullava il provvedimento di cui sopra revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari;

RITENUTO

- che le misure cautelari di sospensione dal servizio, come quella comminata al dipendente in argomento, sono regolate da norme contrattuali;
- Che in data 9.01.2025 – prot. di questo Ente n. 365 - la Procura della Repubblica di Catanzaro inoltra comunicazione ex art. 129 c.p.p., e che la stessa è stata trasmessa all' U.P.D. aziendale per l'avvio del procedimento disciplinare a carico del citato dipendente;

- Doversi prendere atto, nelle more dell'avvio del procedimento disciplinare, dell'ordinanza n. 5/25 R.R.Pers del Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale - e che per tale motivo andrà disposta la revoca della sospensione cautelare dal servizio del dipendente D.B. attesa la revoca della misura cautelare disposta con l'ordinanza sopra detta;
- Che il dipendente, oggi sospeso, una volta reintegrato in servizio, sarà assegnato per ragioni di opportunità a diverso incarico che non preveda contatti con il pubblico, nelle more di definizione dell'instaurando procedimento disciplinare;

ATTESO

Che la presunzione di innocenza è sancita dall'art. 27, co. 2 della Costituzione Italiana;

VISTI

- Il CCNL Funzioni Locali vigente;
- Il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

tutto ciò premesso

DECRETA

per motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1)Di prendere atto dell'istanza datata 13.01.2025 avanzata dal dipendente B.D., mediante il suo difensore Avv. Bruno Raffaele, acquisita agli atti al n.478;
- 2) Di stabilire, conseguentemente, che il dipendente riassuma regolare servizio con decorrenza 14/01/2025;
- 3)di assegnare per motivi di opportunità il succitato dipendente all'archivio di competenza del Servizio Tecnico;
- 4)Di precisare che al dipendente in parola, a seguito della riammissione in servizio, compete il trattamento economico in godimento alla data di sospensione cautelare, dando atto che non risulta possibile procedere alla ripetizione dei trattamenti economici non percepiti dalla data della sospensione cautelare alla data di riammissione in servizio atteso che rimane in corso il relativo procedimento penale;
- 5) di trasmettere copia del presente decreto al dipendente interessato, all'U.P.D., ai Dirigenti dei servizi Interessati.

Il Commissario Straordinario
f.to avv. Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

- che il presente Decreto:

è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 13.01.2025.

Catanzaro, 13.01.2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto
